

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2001/760/PESC:

- ★ **Azione comune del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2131/2001 del Consiglio, del 29 ottobre 2001, che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese** 8
- Regolamento (CE) n. 2132/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2133/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 2134/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, relativo alla sospensione della pesca del nasello delle navi battenti bandiera della Germania** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 2135/2001 della Commissione, del 30 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli** 19

2

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2001/761/Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 27 settembre 2001, che autorizza la Commissione a concludere due accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata** 21

Commissione

2001/762/Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 settembre 2001, relativa alla conclusione di due accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata [notificata con il numero C(2001) 2901]** 23

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nel settore della sicurezza nucleare 24

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nel settore della fusione nucleare controllata 30

2001/763/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 ottobre 2001, che modifica la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3378]** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2001
relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia

(2001/760/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 18, paragrafo 5,

Il rappresentante speciale ha il mandato, sotto l'autorità dell'alto rappresentante, di:

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 giugno 2001 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2001/492/PESC ⁽¹⁾ nominando François Léotard rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine, in particolare, di istituire e mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico e di fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico. La presente azione comune scade il 29 ottobre 2001.
- (2) Occorre prorogare il mandato del rappresentante speciale dell'UE presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia al fine di contribuire alla completa attuazione dell'accordo quadro del 13 agosto 2001.
- (3) A seguito della richiesta di François Léotard di porre fine alla sua missione, è necessario nominare come successore il candidato proposto dall'alto rappresentante.
- (4) Secondo le istruzioni per la procedura di nomine e le disposizioni amministrative dei rappresentanti speciali dell'Unione europea adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000, le missioni degli Stati membri e della Commissione possono fornire a richiesta, attingendo alle loro risorse, un sostegno appropriato e ragionevole alla missione dei rappresentanti speciali,

- a) istituire e mantenere stretti contatti con il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico;
- b) fornire i pareri e le facilitazioni dell'Unione europea nel processo politico;
- c) instaurare stretti collegamenti con la presidenza locale, con i capi missione, con la Commissione e con la Missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM);
- d) stabilire e mantenere stretti contatti con altri attori pertinenti, a livello internazionale e regionale, compresi i rappresentanti locali della NATO, dell'OSCE e delle Nazioni Unite allo scopo di assicurare il necessario coordinamento;
- e) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi raggiunti;
- f) seguire attentamente gli sviluppi e le iniziative nel settore della sicurezza ed essere in collegamento con tutti gli organismi pertinenti.

Articolo 3

1. Fino al 31 dicembre 2001 le spese amministrative del rappresentante speciale dell'Unione europea sono a carico della Francia e del Consiglio.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le spese amministrative del rappresentante speciale dell'Unione europea sono gradualmente imputate al bilancio del Consiglio su decisione del segretario generale/alto rappresentante ed entro i limiti delle dotazioni disponibili per i rappresentanti speciali sulla linea 1113 del bilancio della Comunità — sezione Consiglio.

3. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese operative connesse con la missione del rappresentante speciale saranno coperte con una successiva decisione del Consiglio secondo le istruzioni adottate dal Consiglio il 30 marzo 2000.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Alain Le Roy è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

⁽¹⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 1.

Articolo 4

Il rappresentante speciale dell'Unione europea presenta, di propria iniziativa o a richiesta, relazioni periodiche sull'esecuzione del suo mandato politico al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante.

Articolo 5

1. La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa scade il 28 febbraio 2002.
2. La presente azione comune sarà periodicamente riveduta.

Articolo 6

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2130/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2001
relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo
dell'America latina e dell'Asia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le Nazioni Unite hanno adottato, nell'ambito della politica relativa ai rifugiati, la convenzione sullo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951, il protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e varie risoluzioni in questo settore e nei settori dei diritti umani e del diritto umanitario.
- (2) Riguardano i rifugiati anche la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
- (3) Il Parlamento europeo ha adottato diverse risoluzioni in merito, tra cui la risoluzione del 16 dicembre 1983 sull'aiuto a favore dei profughi nei paesi in via di sviluppo ⁽³⁾.
- (4) Tanto il Parlamento europeo quanto il Consiglio hanno caldeggiato un maggiore impegno della Comunità in questo settore.
- (5) Occorre definire una strategia integrata, coerente ed efficace per le azioni della Comunità relative agli aiuti umanitari, alla ricostruzione, all'assistenza alle popolazioni sradicate e alla cooperazione per lo sviluppo,

nell'intento di perseguire una politica sostenibile di sviluppo della Comunità europea.

- (6) Occorre in particolar modo integrare l'assistenza alle popolazioni sradicate nella strategia di sviluppo dei paesi e popolazioni beneficiari di tale assistenza. In tal senso, le azioni della Comunità dovrebbero agevolare la transizione dalla fase di urgenza alla fase di sviluppo, promuovendo l'integrazione o la reintegrazione socio-economica delle popolazioni colpite e, considerando la necessità di rimuovere le cause dei conflitti armati, incentivare la creazione o il potenziamento delle strutture democratiche nonché il ruolo svolto dalle popolazioni nel processo di sviluppo.
- (7) I programmi di sostegno alle popolazioni sradicate e agli ex combattenti smobilitati fanno parte integrante di una strategia globale di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. La loro efficacia è subordinata al coordinamento degli aiuti, sia a livello comunitario che con gli altri finanziatori, le organizzazioni non governative (ONG) e gli organi delle Nazioni Unite, con specifico riferimento all'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). La Commissione dovrebbe provvedere sia al controllo che alla visibilità dei finanziamenti distribuiti attraverso le ONG e le Nazioni Unite. Inoltre la Commissione è politicamente responsabile dell'utilizzazione dei suoi finanziamenti attraverso le ONG e le Nazioni Unite.
- (8) È opportuno garantire l'efficacia e la coerenza dei meccanismi comunitari, nazionali e internazionali di prevenzione e intervento, e ciò sia per evitare conflitti, sia per promuovere tutte le soluzioni pacifiche dei conflitti politici e delle guerre che provocano lo sfollamento delle popolazioni.
- (9) Gli organismi, le agenzie specializzate e le ONG hanno acquisito, nell'attuare questo tipo di interventi, una notevole esperienza per quanto riguarda i soccorsi alle popolazioni sradicate.
- (10) Idealmente l'azione a favore delle popolazioni sradicate dovrebbe inserirsi in una prospettiva volta a trasformare la fase di sussistenza in una fase di «autosufficienza» o di riduzione della dipendenza di queste popolazioni.

⁽¹⁾ GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 163.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 16 ottobre 2001.

⁽³⁾ GU C 10 del 16.1.1984, pag. 278.

- (11) Occorre garantire procedure efficaci, flessibili e rapide per le operazioni di aiuti in materia. La Comunità dovrebbe altresì garantire il massimo di trasparenza in sede di concessione degli aiuti e un rigoroso controllo dell'utilizzo degli stanziamenti.
- (12) Il regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia ⁽¹⁾, ha costituito, fino al 31 dicembre 2000, la base giuridica degli interventi comunitari nel settore. Dell'esperienza maturata nell'ambito di tale regolamento si dovrà tener conto nel presente regolamento.
- (13) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la sua durata, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, secondo il significato del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽²⁾, per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾.
- (15) La tutela degli interessi finanziari della Comunità nonché la lotta alla frode e alle irregolarità costituiscono parte integrante del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

La Comunità attua un programma di sostegno e di assistenza a favore delle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia. Il programma si applica alle popolazioni sradicate e alle altre persone di cui all'articolo 4 e contribuisce a sopperire ai loro bisogni, sempre che non siano coperti dall'aiuto umanitario, realizzando a più lungo termine attività volte a garantire l'autosufficienza e l'integrazione o la reintegrazione di tali gruppi. Il programma intende coprire, in particolare, le esigenze fondamentali di dette persone nel lasso di tempo compreso tra la cessazione dell'urgenza umanitaria e l'attuazione di soluzioni che mettano fine alla loro condizione.

⁽¹⁾ GU L 68 dell'8.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1880/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 227 del 7.9.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

La realizzazione di strutture democratiche e la promozione dei diritti dell'uomo fanno parte degli obiettivi dei programmi di assistenza.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «popolazioni sradicate»:
- i) i profughi, come sono definiti nella convenzione relativa allo status dei rifugiati stipulata a Ginevra il 28 luglio 1951 e nel protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
 - ii) le persone sfollate costrette a cercare rifugio al di fuori della loro regione di origine a causa di conflitti, ma che non beneficiano dello status di rifugiati;
 - iii) gli ex profughi o sfollati rientrati nel loro paese o nella loro regione di origine;
- b) «ex combattenti smobilitati», i membri delle forze armate, regolari o di opposizione, che hanno accettato di deporre le armi e di reinserirsi nella vita civile.

Articolo 3

1. La Comunità contribuisce finanziariamente agli interventi riguardanti:

- a) l'autosufficienza e il reinserimento nel tessuto socio-economico delle popolazioni sradicate nonché degli ex combattenti smobilitati; gli aiuti alla loro integrazione o reintegrazione devono prefiggersi la promozione di processi produttivi sostenibili e possono consistere in azioni come la fornitura di aiuti alimentari, lo sviluppo dell'autosufficienza tramite la produzione agricola e zootecnica, la piscicoltura, lo sviluppo delle infrastrutture, la realizzazione di sistemi creditizi, l'istruzione basilare e la formazione professionale nonché la realizzazione di un congruo livello di salute e di igiene;
- b) l'aiuto alle comunità locali di accoglienza e alle zone di ritorno per agevolare l'accettazione e l'integrazione delle popolazioni sradicate e degli ex combattenti smobilitati;
- c) il sostegno per il ritorno volontario di queste popolazioni e per il loro insediamento nei paesi d'origine o in altri paesi di loro scelta, sempreché la situazione lo consenta;
- d) se del caso, il sostegno a qualsiasi intervento volto a prevenire i conflitti e/o a riconciliare le fazioni in conflitto;
- e) l'aiuto alle persone affinché possano recuperare beni e diritti di proprietà, nonché per favorire le soluzioni in caso di violazioni dei diritti dell'uomo a danno delle popolazioni in questione.

2. Si dovrà rivolgere una particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, come le donne e i bambini.

3. Tutti i gruppi interessati partecipano, insieme alle popolazioni locali che li accolgono, alla valutazione del fabbisogno e all'attuazione dei programmi di assistenza.

Articolo 4

I beneficiari finali degli interventi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono:

- a) le popolazioni radicate nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché quelle provenienti da uno di questi paesi installate provvisoriamente in un altro paese in via di sviluppo oppure, in casi eccezionali debitamente giustificati, in un altro paese;
- b) gli ex combattenti smobilitati nei paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché le loro famiglie e, eventualmente, le loro comunità locali;
- c) le popolazioni locali dei paesi d'asilo particolarmente coinvolte, le cui risorse sociali, economiche e amministrative contribuiscono ad accogliere e ad assistere le popolazioni radicate e gli ex combattenti smobilitati per la realizzazione, a più lungo termine, di progetti finalizzati all'autosufficienza, all'integrazione o al reinserimento di queste persone.

Articolo 5

Le azioni realizzate a titolo del presente regolamento sono complementari a quelle previste da altri strumenti comunitari in materia di aiuto umanitario a breve termine e di cooperazione allo sviluppo a lungo termine.

Articolo 6

1. Nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 3, la Comunità può finanziare azioni di assistenza tecnica, formazione e altri servizi, forniture e opere, studi (da affidare o a cui far collaborare, per quanto possibile, esperti del paese di accoglienza o ivi residenti coinvolgendo istituti universitari o di ricerca), revisioni dei conti e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire le spese d'investimento compreso l'acquisto di beni immobili, nel caso in cui ciò sia necessario per la diretta attuazione dell'azione e purché la proprietà sia trasferita ai partner locali del beneficiario o ai destinatari finali dell'azione una volta che quest'ultima sia terminata. Può altresì coprire, in casi debitamente giustificati e tenuto conto del fatto che il progetto deve, per quanto possibile, perseguire un obiettivo di sostenibilità a medio termine, le spese correnti (spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento) al fine di conseguire un uso ottimale degli investimenti di cui al paragrafo 1, la cui gestione costituisce temporaneamente un onere per i partner della cooperazione.

CAPO II

Modalità di esecuzione degli aiuti

Articolo 7

1. I finanziamenti comunitari previsti dal presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 10. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici, quando il partner è un'organizzazione non governativa (ONG) oppure una organizzazione a base locale, il contributo può essere fornito in natura.

3. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

Articolo 8

1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere o gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dagli articoli 2, 116 e 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾.

2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario sono realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 9

Le azioni finanziate dalla Comunità in base al presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner della cooperazione o di propria iniziativa.

Articolo 10

1. I partner della cooperazione ai quali può essere concesso un sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, comprese le agenzie delle Nazioni Unite, le ONG, le amministrazioni e le agenzie, le organizzazioni a base locale, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

2. Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner che abbiano la sede principale in uno Stato membro o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento a condizione che detta sede costituisca il centro effettivo di gestione delle attività connesse al loro oggetto sociale. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 11

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner della cooperazione, per determinare se ad essi possa essere concesso un finanziamento comunitario si prendono in considerazione gli elementi seguenti:

- a) l'esperienza in materia di aiuti alle popolazioni radicate;
- b) la capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e logistiche relativamente all'azione prevista;

⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento del Consiglio (CE, CECA, Euratom) n. 726/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).

- d) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente, in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- e) la capacità di promuovere la cooperazione con altri interlocutori della società civile nei paesi terzi interessati;
- f) l'impegno a difendere, rispettare e promuovere i diritti umani, i principi democratici e il diritto umanitario.

Articolo 12

1. Ai partner della cooperazione l'aiuto è concesso subordinatamente all'impegno scritto di rispettare le condizioni di assegnazione e di esecuzione stabilite dalla Commissione.

2. Nella misura in cui le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari di interventi finanziati in virtù del presente regolamento, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

3. I contratti o convenzioni di finanziamento conclusi a norma del presente regolamento prevedono in particolare che la Commissione, la Corte dei conti e l'Ufficio antifrodi (OLAF) possano, se necessario, effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

4. Si provvede alle misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 13

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è consentita, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato di accoglienza. Essa può essere estesa ad operatori in altri paesi in via di sviluppo nonché, in casi eccezionali, ad altri paesi terzi.

2. Le forniture sono originarie del paese di accoglienza, di altri paesi in via di sviluppo o degli Stati membri. In casi eccezionali, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 14

1. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e garantire la massima efficacia delle azioni previste dal presente regolamento, queste ultime sono oggetto

di un coordinamento operativo in loco e fanno parte integrante del processo strategico relativo al paese interessato.

2. La Commissione può prendere, in collegamento con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa necessaria a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, compreso l'alto commissariato per i rifugiati.

CAPO III

Attuazione delle azioni

Articolo 15

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2001-2004 è pari a 200 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 16

Si applica la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, per l'adozione delle decisioni relative ad azioni che beneficino singolarmente, in base al presente regolamento, di un finanziamento superiore a 4 milioni di EUR e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto.

Articolo 17

1. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, gli impegni supplementari necessari per coprire le eventuali eccedenze previste o constatate a titolo delle azioni, purché l'eccedenza o il fabbisogno supplementare non superi il 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

2. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, almeno una settimana prima della decisione, delle decisioni di finanziamento che intende adottare per azioni di valore inferiore a 4 milioni di EUR.

Articolo 18

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio⁽¹⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁽¹⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

CAPO IV

Relazioni e disposizioni finali*Articolo 19*

1. Una volta all'anno si procede, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, a uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti strategici per le azioni da attuare negli anni successivi presentati dal rappresentante della Commissione. Gli orientamenti includono, per quanto possibile, scadenze e obiettivi quantificabili per azioni specifiche. Detti orientamenti sono elaborati a seguito di consultazioni con le divisioni responsabili, in loco o nella sede centrale, ai fini della programmazione, dell'attuazione e della valutazione.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la sua relazione annuale sulla politica comunitaria di sviluppo con informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio precedente e una valutazione in merito all'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti i punti forti e deboli delle azioni, gli operatori con i quali sono stati conclusi gli appalti o i contratti

nonché i risultati delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

3. Almeno un anno prima della scadenza del presente regolamento la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione indipendente di valutazione globale sull'applicazione del presente regolamento onde accertare il conseguimento degli obiettivi e formulare suggerimenti per migliorare l'efficacia dei futuri interventi. Tale relazione valuta l'efficacia delle azioni sulla base di controlli di rendimento e valutazioni indipendenti.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica sino al 31 dicembre 2004.

Il suo rinnovo dipenderà dai risultati della relazione indipendente di valutazione globale di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e dalla possibilità di integrare l'attuale regolamento in un regolamento quadro unico per l'Asia e l'America Latina.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

REGOLAMENTO (CE) N. 2131/2001 DEL CONSIGLIO**del 29 ottobre 2001****che chiude il riesame del regolamento (CEE) n. 2474/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificabili ai codici NC 8712 00 10, 8712 00 30 e 8712 00 80. A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»), le misure sono poi state estese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese con regolamento (CE) n. 71/97 ⁽³⁾. I dati definitivi sono stati mantenuti in vigore dopo un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base con il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Durante il riesame in previsione della scadenza che ha portato al rinnovo delle misure, la Commissione ha ricevuto quattro richieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, presentate dalle seguenti società cinesi: Giant China Co. Ltd, Viva Guangzhou Bicycle Corporation Ltd, Merida Industry Co. Ltd e Kenton Bicycle Group Ltd. Le società in questione («richiedenti») sostenevano che i dazi in vigore non erano più necessari per controbilanciare il dumping, in quanto esse operavano ormai in condizioni di economia di mercato e le circostanze erano notevolmente cambiate riguardo alle pratiche di dumping accertate.
- (3) La Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾, un riesame delle misure suddette, la cui portata si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda i richiedenti.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU C 278 del 30.9.2000, pag. 28.

- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura dell'inchiesta le società interessate e le autorità della Repubblica popolare cinese, inviando questionari ai quattro richiedenti. Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a chiedere, eventualmente, un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) Tutti e quattro i richiedenti hanno chiesto il riconoscimento dello status di economia di mercato/il trattamento individuale.

B. RITIRO DELLE RICHIESTE

- (6) Successivamente, tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame. Il primo ritiro è avvenuto nel novembre 2000, prima che si potesse verificare la richiesta di status di economia di mercato/trattamento individuale della società in questione. Altre due società hanno ritirato le richieste nel maggio 2001, dopo che i servizi della Commissione avevano verificato le informazioni contenute nelle richieste di riconoscimento dello status di economia di mercato/trattamento individuale e manifestato l'intenzione di non concedere lo status di economia di mercato. Al momento dell'annuncio, le risposte ai questionari non erano ancora state verificate.
- (7) I servizi della Commissione hanno riscontrato che la quarta società non aveva effettuato esportazioni durante il periodo dell'inchiesta (settembre 1999-agosto 2000). La società ha deciso di ritirare la domanda di riesame nell'agosto 2001.

C. CHIUSURA

- (8) Visto che tutti e quattro i richiedenti hanno ritirato le domande di riesame, il Consiglio ritiene opportuno chiudere la procedura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio del regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio relativo alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

REGOLAMENTO (CE) N. 2132/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	54,1
	204	43,7
	999	48,9
0707 00 05	052	91,8
	999	91,8
0709 90 70	052	84,5
	999	84,5
0805 30 10	052	44,6
	388	83,1
	524	56,7
	528	29,4
	600	64,8
0806 10 10	999	55,7
	052	101,9
	400	289,7
	512	41,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	144,4
	060	33,1
	388	62,5
	400	64,0
	404	79,7
	800	159,7
	804	64,3
0808 20 50	999	77,2
	052	95,5
	400	87,3
	999	91,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2133/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2001****recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari e di massimali tariffari del settore dei cereali, nonché abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97, (CE) n. 2492/98, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 778/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 30,visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

(1) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁹⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana e della sorveglianza delle importazioni preferenziali.

(2) Ai fini di una semplificazione e tenuto conto del volume esiguo di alcuni contingenti e massimali previsti dalla decisione 95/582/CE, dalla decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ⁽¹⁰⁾, e dai regolamenti (CE) n. 1095/96, (CE) n. 1706/98, (CE) n. 1727/2000 e (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, è inoltre opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali.

(3) Per motivi amministrativi è necessario introdurre un nuovo numero d'ordine per ciascuno dei contingenti e dei massimali tariffari previsti.

(4) Ai fini della gestione efficace di alcuni contingenti e massimali previsti dal presente regolamento, è opportuno esigere la presentazione di un certificato che attesti l'origine dei prodotti.

(5) Tenuto conto dei requisiti qualitativi previsti per il frumento oggetto dei contingenti 09.0074 e 09.0075, le autorità doganali devono effettuare una verifica della conformità qualitativa prima di poter accordare il beneficio del contingente. Ai fini di una efficace gestione di tali contingenti è opportuno istituire un sistema di cauzioni.

(6) Se nel corso di un anno vengono raggiunti i massimali previsti dal presente regolamento, la Commissione può ripristinare, mediante adozione di un regolamento, la riscossione dei dazi doganali normali, ridotti del 50 %.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1.

- (7) L'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 a tali contingenti e massimali rende superflue le modalità di applicazione stabilite per tali contingenti e massimali dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1897/94 ⁽¹⁾, (CE) n. 306/96 ⁽²⁾, (CE) n. 1827/96 ⁽³⁾, (CE) n. 1970/96 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1405/97 ⁽⁵⁾, (CE) n. 1406/97 ⁽⁶⁾, (CE) n. 2492/98 ⁽⁷⁾, (CE) n. 2809/98 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 778/1999 ⁽⁹⁾. È quindi opportuno abrogare tali regolamenti non appena saranno attuate le disposizioni previste dal presente regolamento.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.

4. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.1633 e dei massimali tariffari di cui all'allegato III, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo ACP-CE, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti, per ciascuna campagna di commercializzazione dal 1° luglio al 30 giugno, a decorrere dal 1° luglio 2002.
2. I contingenti tariffari di cui all'allegato II sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.
3. I massimali tariffari di cui all'allegato III sono aperti, per ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Articolo 2

1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.5716 e 09.5732, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato protocollo.
2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0779, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dal paese esportatore conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale concluso con tale paese, ovvero di una dichiarazione su fattura emessa conformemente alle disposizioni del citato accordo.
3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0689, i prodotti sono immessi in libera pratica dietro presentazione del certificato di circolazione delle merci EUR.1

⁽¹⁾ GU L 194 del 29.7.1994, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 43 del 21.2.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 241 del 21.9.1996, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 261 del 15.10.1996, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 23.7.1997, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 35.

⁽⁸⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU L 101 del 16.4.1999, pag. 36.

Articolo 3

1. Nel quadro dei contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075, per garantire la qualità conforme del prodotto importato, il beneficio del dazio zero all'importazione è subordinato alla costituzione presso le autorità doganali competenti, da parte dell'importatore, alla data in cui è accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica e in aggiunta alla cauzione eventualmente richiesta a norma dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, di una cauzione d'importazione di 5 EUR per tonnellata.

2. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare la conformità del prodotto importato rispetto ai requisiti qualitativi di cui all'allegato IV. In caso di mancata conformità del prodotto importato, il beneficio del contingente è rifiutato.

3. Nel quadro del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73 %. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.

4. La cauzione a garanzia dell'importazione di 5 EUR per tonnellata di cui al paragrafo 1 è svincolata per la quantità di prodotto importato la cui qualità è conforme, per ciascun contingente, ai requisiti di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Qualora dalle analisi di cui agli articoli 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione ⁽¹⁰⁾. L'importo di 5 EUR per tonnellata di cui all'articolo 1 è trattenuto a titolo di penale.

⁽¹⁰⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

Articolo 4

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I massimali tariffari di cui all'articolo 1, paragrafo 3, sono sottoposti ad una sorveglianza comunitaria esercitata dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. I regolamenti (CE) n. 1970/96, (CE) n. 1405/97, (CE) n. 1406/97 e (CE) n. 778/1999 sono abrogati il 1° luglio 2002.

2. I regolamenti (CE) n. 1897/94, (CE) n. 306/96, (CE) n. 1827/96, (CE) n. 2809/98 e (CE) n. 2492/98 sono abrogati il 1° gennaio 2002.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002 per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e a decorrere dal 1° gennaio 2002 per i contingenti e i massimali di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Contingenti tariffari per un periodo contingente che va dal 1° luglio al 30 giugno

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Volume del contingente in peso netto (tonnellate)	Dazio applicabile al contingente	Origine
09.0071	1008 20 00	Miglio	1 300	7 EUR/t	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.0074	1001 10 00	Frumento duro	50 000	0	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.5716	2309 10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	15 540 ⁽²⁾	20 % del dazio NPF	Ungheria
09.5732	2309 90 31 2309 90 41	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	3 500	20 % del dazio NPF	Bulgaria

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

⁽²⁾ Incremento annuo a partire dall'1.7.2002: 1 415 tonnellate.

ALLEGATO II

Contingenti tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Volume del contingente in peso netto (tonnellate)	Dazio applicabile al contingente	Origine
09.0072	2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90	Crusche, staccature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso	475 000	30,60 EUR/t 62,25 EUR/t	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.0075	1001 10 00 e 1001 90 99	Frumento duro e frumento tenero di una qualità minima conforme ai requisiti di cui all'allegato IV	300 000	0	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.1633	1001 10 00 1001 90 91 1001 90 99 1002 00 00 1003 00 1004 00 00 1008	Frumento duro Frumento tenero Altri frumenti Segala Orzo Avena Grano saraceno, scagliola, triticale ed altri cereali	15 000	50 % del dazio NPF	Stati ACP
09.0073	2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	2 800	7 % ad valorem	Tutti i paesi terzi (erga omnes)
09.0779	ex 2309 90 31	Alimenti per pesci	1 177	0	Norvegia
09.0689	ex 2309 90 10 ex 2309 90 31 ex 2309 90 41	Alimenti per pesci	10 000	0	Isole Færøer

(¹) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando davanti alla voce NC figura «ex», il regime preferenziale risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

ALLEGATO III

Massimali tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre

(NPF: Dazio della nazione più favorita)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Massimale in peso netto (tonnellate)	Aliquota del dazio applicabile	Origine
120201	1007	Sorgo	100 000	40 % del dazio NPF	Stati ACP
120203	1008 20 00	Miglio	60 000	0	Stati ACP

(¹) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

ALLEGATO IV

Requisiti minimi di qualità del frumento da importare nel quadro del contingente con il numero d'ordine 09.0075 relativo a 300 000 t di frumento di qualità aperto dal regolamento (CE) n. 1095/96

Requisiti di qualità	Tipo di frumento	
	Frumento duro	Frumento tenero
	Codice NC 1001 10 00	Codice NC 1001 90 99
Peso specifico superiore o uguale a	80 kg/hl	78 kg/hl
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono chicchi di frumento di qualità perfetta, di cui:	massimo 10,0 %	massimo 10,0 %
— chicchi spezzati e/o striminziti	massimo 7,0 %	massimo 7,0 %
— chicchi attaccati da parassiti	massimo 2,0 %	massimo 2,0 %
— chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati	massimo 5,0 %	—
— chicchi germinati	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 1,0 %	massimo 1,0 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tasso di proteine (a 13,5 % di umidità)	—	minimo 14,6 %

REGOLAMENTO (CE) N. 2134/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2001****relativo alla sospensione della pesca del nasello delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di nasello per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), da parte di

navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 2001. La Germania ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 10 ottobre 2001. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), eseguite da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 2001.

La pesca del nasello nelle acque della zona CIEM IIa (acque della CE), mare del Nord (acque della CE), effettuata da navi battenti bandiera della Germania o registrate in Germania è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con effetti a decorrere dal 10 ottobre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 ottobre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1556/2001 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il

1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i carciofi, le arance, le clementine e i mandarini e ibridi simili di agrumi.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° novembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione ex, il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	718 828
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	1 174 823
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	11 881
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 867
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	289 508
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	14 586
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	1 035 900
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	578 486
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	269 828
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	91 447
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 2001

che autorizza la Commissione a concludere due accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata

(2001/761/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, il quale si prefigge di avviare una stretta collaborazione nel settore nucleare, fra l'altro attraverso l'attuazione di due accordi sulla sicurezza nucleare e sulla fusione termonucleare,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione, conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con la decisione del 17 gennaio 1991, ha negoziato due accordi nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Federazione russa.

(2) È opportuno che la Commissione sia autorizzata a concludere tali accordi.

(3) Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha approvato gli accordi su proposta della Commissione. Tuttavia, successivi sviluppi hanno reso necessari una revisione e un

aggiornamento. È opportuno pertanto abrogare la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994.

(4) Il 22 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione 1999/64/Euratom relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) ⁽²⁾, che include l'azione chiave «fusione termonucleare controllata».

(5) Con la decisione 1999/175/Euratom del 25 gennaio 1999 il Consiglio ha adottato un programma di ricerca e formazione (Euratom) nel settore dell'energia nucleare (1998-2002) ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a concludere con la Federazione russa i due accordi seguenti: l'accordo sulla cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nel settore della sicurezza nucleare e l'accordo sulla cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nel settore della fusione nucleare controllata.

Il testo di questi due accordi è accluso alla presente decisione ⁽⁴⁾.

⁽²⁾ GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 64 del 12.3.1999, pag. 142.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

Articolo 2

La decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 è abrogata ed è sostituita dalla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. LANDUYT

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2001

relativa alla conclusione di due accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata

[notificata con il numero C(2001) 2901]

(2001/762/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

Articolo unico

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

Sono conclusi, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, i due accordi tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare controllata.

vista l'approvazione del Consiglio ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

È opportuno concludere i due accordi tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Federazione russa nei settori della sicurezza nucleare e della fusione nucleare.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

ACCORDO

di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nel settore della sicurezza nucleare

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominata «la Comunità», e

il governo della FEDERAZIONE RUSSA,

entrambi in appresso denominati «la parte» o «le parti», a seconda dei casi,

RICORDANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i suoi Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, stabilisce che le parti cooperino nel settore nucleare anche mediante l'attuazione di due accordi: uno sulla fusione termonucleare e l'altro sulla sicurezza nucleare;

RICORDANDO che la Commissione delle Comunità europee è incaricata, tra l'altro, di stabilire gli standard di base per la protezione dalle radiazioni, di assicurarne l'applicazione e di raccogliere e verificare i dati relativi alle radiazioni a livello comunitario;

RICORDANDO l'importanza che rivestono la protezione ambientale e la cooperazione con terzi;

CONSIDERANDO che la Commissione delle Comunità europee attua programmi di ricerca comunitari in materia di sicurezza nucleare, ivi compresi la sicurezza dei reattori, la protezione dalle radiazioni, la gestione delle scorie e la disattivazione e lo smantellamento delle centrali nucleari, nonché in materia di misure di salvaguardia per i materiali nucleari, e che intende sviluppare la cooperazione in campo scientifico e tecnologico con paesi terzi in tali settori al fine di contribuire alla definizione di principi e orientamenti di sicurezza nucleare accettati a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la Federazione russa esplica notevoli sforzi nell'esecuzione di programmi di ricerca e sviluppo per aumentare la sicurezza delle centrali nucleari esistenti e di quelle in progettazione, rendendole conformi a requisiti di sicurezza nucleare aggiornati e accettati, e per risolvere i problemi di gestione delle scorie radioattive e della disattivazione delle centrali nucleari;

RICORDANDO che l'attività normativa della Federazione russa nel settore nucleare è volta a garantire la tutela dell'ambiente e della popolazione in generale, nonché la protezione dei lavoratori, dalle radiazioni, sulla base di principi e orientamenti accettati a livello internazionale;

RICONOSCENDO che il futuro contributo dell'energia nucleare al soddisfacimento del fabbisogno energetico complessivo dell'Europa, tenendo in debito conto la diversificazione, le esigenze dell'economia e la protezione ambientale, dipende anche dalla capacità di trovare soluzioni soddisfacenti alle questioni relative alla sicurezza sopra ricordate, nonché di verificare i livelli di sicurezza dei reattori nucleari esistenti e di apportare i miglioramenti necessari;

PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE le varie forme di attività coordinate in materia di sicurezza nucleare avviate dalle parti, in particolare nell'ambito del programma TACIS;

DECISI ad intensificare la cooperazione e a consultarsi periodicamente sulle questioni connesse alla sicurezza nucleare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La cooperazione contemplata dal presente accordo contribuisce, su una base di reciproca convenienza, al miglioramento della sicurezza nucleare.

particolare attenzione agli effetti delle piccole dosi, alle esposizioni industriali e alla gestione del dopo-incidenti.

c) Gestione delle scorie nucleari

Valutazione e ottimizzazione dello smaltimento geologico e aspetti scientifici della gestione delle scorie a tempo di decadimento più lungo.

Articolo 2

La cooperazione riguarderà i seguenti settori:

a) Ricerca sulla sicurezza dei reattori

Rassegna e analisi delle questioni relative alla sicurezza, in particolare delle ripercussioni della sicurezza dei reattori sullo sviluppo dell'energia nucleare; individuazione di tecniche adeguate per migliorare la sicurezza dei reattori tramite azioni di ricerca e sviluppo nonché studi di valutazione sui reattori nucleari in funzione e su quelli programmati per il futuro.

d) Disattivazione, decontaminazione e smantellamento degli impianti nucleari

Strategie per disattivare e smantellare gli impianti nucleari, ivi compresi gli aspetti radiologici.

b) Protezione dalle radiazioni

Ricerca, aspetti normativi, elaborazione di standard di sicurezza, formazione e istruzione del personale; si presterà

e) Ricerca e sviluppo per la contabilità e il controllo del materiale nucleare

Sviluppo e valutazione delle tecniche di misurazione dei materiali nucleari e classificazione dei materiali di riferimento per le attività di contabilità e controllo, nonché miglioramento dei sistemi di supervisione e controllo dei materiali nucleari.

Articolo 3

1. La cooperazione nei settori di cui all'articolo 2 del presente accordo si svolge in particolare tramite:

- scambi di informazioni tecniche attraverso relazioni, visite, seminari, riunioni tecniche ecc.,
- scambi di personale tra laboratori e/o organismi, anche a fini di formazione,
- scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali,
- equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni.

2. All'occorrenza, le parti e/o gli eventuali organismi cui le parti affideranno le attività di cooperazione possono stipulare intese specifiche per definire la portata, le modalità e le condizioni di attuazione delle singole attività previste.

Tali intese di attuazione possono comprendere, tra l'altro, disposizioni finanziarie, attribuzione di responsabilità gestionali e disposizioni particolareggiate sulla diffusione delle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale.

Per la parte russa, l'ente esecutivo ai fini dell'attuazione del presente accordo sarà il ministero della Federazione russa per l'Energia atomica.

3. Al fine di minimizzare le duplicazioni nel dispendio di energie, le parti coordinano le proprie attività contemplate dal presente accordo con le altre attività internazionali relative alla sicurezza nucleare cui esse partecipano.

Articolo 4

1. Le attività nell'ambito del presente accordo dipendono dalla disponibilità di finanziamenti adeguati in ciascuna delle parti.

2. Tutti i costi derivanti dalla cooperazione sono a carico della parte che li sostiene.

3. Non rientra nell'ambito del presente accordo il finanziamento di attività industriali.

Articolo 5

1. Il presente accordo si applica, da una parte, ai tenitori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle condizioni stabilite nel suddetto trattato e, dall'altra, al territorio della Federazione russa.

2. La cooperazione contemplata dal presente accordo è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna delle parti.

3. Ciascuna delle parti si adopera, nel rispetto delle sue disposizioni legislative e regolamentari applicabili, per agevolare l'espletamento delle formalità attinenti alla circolazione delle persone, al trasferimento di materiali e attrezzature e ai trasferimenti di valuta necessari per lo svolgimento della cooperazione.

4. Gli indennizzi per danni subiti in relazione all'esecuzione del presente accordo avvengono conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle parti.

Articolo 6

Il trattamento delle informazioni, dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore derivanti dalle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo è conforme agli allegati I, II e III, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 7

Nel rispetto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le parti si adoperano per risolvere tutte le questioni inerenti al presente accordo, comprese quelle relative alla sua applicazione ed interpretazione, tramite reciproche consultazioni.

Articolo 8

1. Per verificare l'esecuzione del presente accordo, è istituito un comitato di coordinamento comprendente un numero equivalente di membri designati dalle due parti.

2. Il comitato di coordinamento si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno, alternativamente nella Comunità e nella Federazione russa, al fine di:

- esaminare e valutare l'andamento della cooperazione contemplata dal presente accordo e redigere una relazione annuale al riguardo,
- decidere, di comune accordo, le specifiche attività da svolgere ai sensi del presente accordo.

3. Di reciproca intesa, si possono tenere sessioni straordinarie del comitato di coordinamento per affrontare particolari argomenti, o in circostanze particolari.

Articolo 9

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state completate. Esso rimane in vigore per un periodo iniziale di 10 anni.

2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che l'una o l'altra parte non lo denunci o chieda di rinegoziarlo per iscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.

3. In caso di denuncia o di rinegoziazione del presente accordo, le disposizioni per quanto riguarda le attività di cooperazione effettivamente avviate prima della richiesta di denuncia o di rinegoziazione rimangono valide nella forma precedente fino alla conclusione di dette attività e alla scadenza delle relative intese di attuazione, o, se precedente, durante un anno civile dopo la scadenza dell'accordo nella sua forma precedente.

4. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'articolo 6 del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 3 ottobre 2001, in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, russa, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea dell'energia atomica
Philippe BUSQUIN

Per il governo della Federazione russa
Alexander RUMYANTSEV

ALLEGATO I

Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività comuni di ricerca svolte nel quadro dell'accordo di cooperazione nel settore della sicurezza nucleare

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato si applica alle attività comuni di ricerca nell'ambito del presente accordo, se non altrimenti concordato dalle parti. I partecipanti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, in appresso denominati risultati di attività intellettuali, che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. Tali piani sono approvati dalle parti prima della conclusione di specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i piani di gestione tecnologica si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi dei partecipanti, delle peculiarità della concessione di licenze per territorio o per settore d'impiego specifici, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. Il piano di gestione tecnologica comune definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di risultati di attività intellettuali spettanti ai ricercatori ospiti nell'ambito del presente accordo in relazione alle ricerche da loro condotte.
2. I risultati di attività intellettuali prodotti nel corso di ricerche comuni non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle parti, conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, i risultati di attività intellettuali in questione appartengono congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla quale tali risultati sono scaturiti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali risultati di attività intellettuali, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici.
3. Ciascuna delle parti si assicura che la controparte e i relativi partecipanti possano ottenere sui risultati di attività intellettuali i diritti ad essi attribuiti conformemente ai principi qui definiti.
4. Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori considerati dal presente accordo, ciascuna delle parti si adopera affinché i diritti acquisiti ai sensi del presente accordo e delle intese ad esso relative siano esercitati in modo tale da incoraggiare in particolare:
 - i) la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni create, comunicate legittimamente o altrimenti legittimamente messe a disposizione ai sensi dell'accordo;
 - ii) l'adozione e l'applicazione di standard tecnici internazionali.

II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

1. Ai diritti d'autore appartenenti alle parti o ai loro partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 1971).
2. Fatta salva la sezione III del presente allegato e sempre che non sia altrimenti disposto dal piano di gestione tecnologica, le parti o i partecipanti alle ricerche comuni dovranno pubblicare congiuntamente i risultati di queste ultime. Nel rispetto della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:
 - a) Qualora una delle parti o gli altri suoi partecipanti pubblichino in riviste tecniche e scientifiche, articoli, saggi e libri, incluse videoregistrazioni e software, i risultati delle ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo, la controparte o gli altri suoi partecipanti hanno diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi, sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori.
 - b) Le parti prendono le opportune misure affinché le pubblicazioni a carattere scientifico che scaturiscono da ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la massima diffusione possibile.
 - c) Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alle clausole del presente accordo, devono riportare il nome o lo pseudonimo dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Le copie recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle parti e/o dei loro rappresentanti e/o organizzazioni.

III. INFORMAZIONI RISERVATE

1. Informazioni documentarie a carattere riservato
 - a) Ciascuna delle parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservate in relazione all'accordo, tenendo conto tra l'altro dei seguenti criteri:
 - la segretezza delle informazioni, nel senso che il complesso di tali informazioni o la specifica strutturazione o configurazione dei loro elementi non sono generalmente noti agli esperti del settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi,
 - il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni, derivante dalla loro segretezza per i terzi,
 - la precedente protezione delle informazioni, nel senso che esse sono state soggette a misure ragionevoli, date le circostanze, da parte del loro legittimo detentore, per mantenerne la segretezza,

salvo altrimenti disposto, in determinati casi le parti e i loro partecipanti possono concordare un divieto totale o parziale di divulgazione delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso delle ricerche comuni svolte a norma dell'accordo;

- b) ogni parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro dell'accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

Una parte che riceve informazioni riservate in conformità del presente accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni cessano automaticamente di avere effetto nel momento in cui il detentore divulga senza restrizioni le informazioni in questione agli esperti del settore;

- c) le informazioni riservate ricevute ai sensi dell'accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio che hanno bisogno di conoscere dette informazioni per le specifiche finalità delle ricerche comuni in corso, sempre che la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di una specifica intesa di riservatezza e che il carattere riservato di tale informazione sia facilmente riconoscibile, secondo le modalità sopra indicate;
- d) la parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo c), previo consenso scritto della parte che le ha fornite. Le parti cooperano all'elaborazione di procedure volte a chiedere ed ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

2. Informazioni non documentarie riservate

Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro del presente accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentarie nel presente allegato, sempre che tuttavia al destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato nel momento in cui gli sono state comunicate.

3. Controllo

Ciascuna delle parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti ritenga di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sulla riservatezza, ne informa immediatamente la controparte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

*ALLEGATO II***Definizioni**

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE: definizione conforme all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).
2. PARTECIPANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo.
3. RICERCHE COMUNI: ricerche svolte e/o finanziate con il contributo congiunto delle parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le parti.
4. INFORMAZIONI: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle ricerche comuni e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nelle ricerche comuni, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dell'accordo stesso.
5. RISULTATI DI ATTIVITÀ INTELLETTUALE: informazioni e/o proprietà intellettuale.

*ALLEGATO III***Caratteristiche indicative di un piano di gestione tecnologica**

Il piano di gestione tecnologica è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione della ricerca comune e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai risultati di attività intellettuali, detti piani riguardano fra l'altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti.

ACCORDO

di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo della Federazione russa nel settore della fusione nucleare controllata

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominata «la Comunità», e

il governo della FEDERAZIONE RUSSA,

entrambi in appresso denominati «la parte» o «le parti», a seconda dei casi,

RICORDANDO che l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Federazione russa, dall'altro, entrato in vigore il 1° dicembre 1997, stabilisce che le parti cooperino nel settore nucleare anche mediante l'attuazione di due accordi: uno sulla fusione termonucleare e l'altro sulla sicurezza nucleare;

DESIDERANDO promuovere l'energia da fusione come fonte energetica potenzialmente accettabile dal punto di vista ambientale, economicamente competitiva e pressoché inesauribile;

INTENDENDO potenziare la collaborazione esistente a livello mondiale nell'ambito dei programmi sulla fusione nucleare, in particolare nel quadro delle attività connesse con il reattore termonucleare sperimentale internazionale, in appresso denominato «ITER»;

RICONOSCENDO l'analogia e la complementarità dei programmi delle parti nel campo della fusione;

DECISI a rafforzare la loro cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata attraverso consultazioni periodiche,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le parti mantengono e intensificano, su base paritaria e in modo reciprocamente vantaggioso, la cooperazione nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione al fine di sviluppare — in particolare nel quadro delle attività connesse con l'attuazione del progetto ITER — le conoscenze scientifiche e le competenze tecniche su cui si basa un sistema per la generazione di energia da fusione.

Articolo 2

La cooperazione prevista dal presente accordo può riguardare i seguenti settori di ricerca:

- a) comportamento del plasma nei tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale e le attività connesse a progetti della prossima generazione;
- b) linee alternative ai tokamak;
- c) tecnologia della fusione magnetica;
- d) teoria del plasma e fisica del plasma applicata;
- e) sviluppo di politiche e piani concernenti programmi;
- f) altri settori da concordare fra le parti.

Articolo 3

La cooperazione nei settori di cui all'articolo 2 del presente accordo può essere realizzata attraverso:

- a) scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- b) scambi di personale;
- c) incontri, conferenze e seminari congiunti;
- d) scambi di campioni, materiali, strumenti e apparecchi a fini sperimentali e di valutazione;
- e) equilibrata compartecipazione a studi e attività comuni; e
- f) altre attività eventualmente concordate dalle parti.

Articolo 4

1. Nel quadro del presente accordo, sono concluse intese di attuazione su attività di cooperazione specifiche tra la Comunità, o qualunque organizzazione ad essa associata nell'ambito del programma comunitario sulla fusione e appositamente designata dalla Comunità, e il ministero della Federazione russa per l'Energia atomica, o qualsiasi organizzazione da esso designata per l'attuazione di attività specifiche, in appresso denominati collettivamente «enti esecutori».

2. Le intese summenzionate per l'attuazione delle attività elencate nell'articolo 3 conterranno:

- a) i dettagli, le procedure e le modalità di finanziamento specifici delle singole attività di cooperazione;
- b) il conferimento della responsabilità gestionale dell'attività in questione ad un'unica organizzazione o al suo ente operativo;

c) le disposizioni dettagliate sulla divulgazione delle informazioni e sul trattamento della proprietà intellettuale.

3. Al fine di minimizzare le duplicazioni nel dispendio di energie, ciascuna delle parti coordina le proprie attività contemplate dal presente accordo con le altre attività internazionali relative alla ricerca e allo sviluppo nel settore della fusione nucleare controllata cui partecipa l'altra parte.

Articolo 5

1. Per coordinare e seguire l'applicazione del presente accordo, le parti istituiscono un comitato di coordinamento. Ciascuna delle parti designa un egual numero di membri del comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta l'anno, alternativamente nella Comunità e nella Federazione russa, se non altrimenti concordato. Il capo delegazione della parte ospitante presiede la riunione.

2. Le funzioni del comitato di coordinamento comprendono:

- a) la valutazione dell'andamento della cooperazione prevista dal presente accordo;
- b) la definizione delle mansioni specifiche da svolgere nei settori di cui all'articolo 2.

3. Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono prese all'unanimità. Per l'adozione di queste decisioni, ciascuna parte dispone di un solo voto, che viene espresso dal capo delegazione.

4. Per i periodi che intercorrono fra una riunione e l'altra del comitato di coordinamento, ciascuna parte nomina un segretario esecutivo, incaricato di rappresentarla per tutte le questioni riguardanti la cooperazione ai sensi del presente accordo. I segretari esecutivi provvedono alla gestione quotidiana della cooperazione.

Articolo 6

Tutti i costi derivanti dalla cooperazione nell'ambito del presente accordo sono a carico della parte che li sostiene, fatte salve altre disposizioni specifiche stabilite per iscritto.

Articolo 7

Il trattamento delle informazioni, dei diritti di proprietà industriale e dei diritti d'autore derivanti dalle attività di cooperazione contemplate dal presente accordo è conforme agli allegati I, II e III, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 8

Nessun elemento del presente accordo può essere interpretato in modo da pregiudicare le intese di cooperazione esistenti o future fra le parti.

Articolo 9

1. Le parti attuano quanto previsto dal presente accordo in materia di attività di cooperazione nella misura in cui dispongono di finanziamenti adeguati.

2. La cooperazione contemplata dal presente accordo è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti.

3. Ciascuna delle parti si adopera, nel rispetto delle sue disposizioni legislative e regolamentari applicabili, per agevolare l'espletamento delle formalità attinenti alla circolazione delle persone, al trasferimento di materiali e attrezzature e ai trasferimenti di valuta necessari per lo svolgimento della cooperazione.

4. Gli indennizzi per danni subiti in relazione all'esecuzione del presente accordo avvengono conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili in ciascuna delle parti.

Articolo 10

Nel rispetto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le parti si adoperano per risolvere tutte le questioni inerenti al presente accordo, comprese quelle riguardanti la sua applicazione ed interpretazione, tramite reciproche consultazioni.

Articolo 11

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state completate. Rimane in vigore per un periodo iniziale di 5 anni.

2. Successivamente, l'accordo è automaticamente rinnovato per periodi di cinque anni, a meno che l'una o l'altra parte non lo denunci o chieda di rinegoziarlo per iscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.

3. In caso di denuncia o di rinegoziazione del presente accordo, la disposizione rimane valida nella forma precedente, per quanto riguarda le attività di cooperazione effettivamente avviate prima della richiesta di denuncia o rinegoziazione e le intese di attuazione di cui all'articolo 4 del presente accordo, fino alla conclusione di dette attività e alla scadenza delle relative intese.

4. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'articolo 7 del presente accordo.

Articolo 12

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica alle condizioni stabilite nel suddetto trattato e ai territori dei paesi che partecipano al programma comunitario sulla fusione come paesi terzi associati a pieno titolo e, dall'altro lato, al territorio della Federazione russa.

Fatto a Bruxelles, addì 3 ottobre 2001, in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, russa, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Philippe BUSQUIN

Per il governo della Federazione russa

Alexander RUMYANTSEV

ALLEGATO I

Orientamenti per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività comuni di ricerca svolte nel quadro dell'accordo di cooperazione nel settore della fusione nucleare controllata

I. PROPRIETÀ, ATTRIBUZIONE ED ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il presente allegato si applica alle attività comuni di ricerca nell'ambito del presente accordo, se non altrimenti concordato dalle parti. I partecipanti elaborano congiuntamente piani di gestione tecnologica in materia di proprietà e di utilizzazione, inclusa la pubblicazione, delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale, in appresso denominati risultati di attività intellettuali, che dovessero scaturire dalle ricerche comuni. I piani sono approvati dalle parti prima della conclusione di specifici contratti di cooperazione nel campo della ricerca e sviluppo cui si riferiscono. Nel formulare i piani di gestione tecnologica si tiene conto degli obiettivi delle ricerche comuni, dei contributi relativi dei partecipanti, delle peculiarità della concessione di licenze per territorio o per specifici settori d'impiego, dei requisiti imposti dalle leggi applicabili e degli altri fattori ritenuti pertinenti dai partecipanti. Il piano di gestione tecnologica comune definisce anche i diritti e gli obblighi in materia di risultati di attività intellettuali spettanti ai ricercatori ospiti nell'ambito del presente accordo in relazione alle ricerche da loro condotte.
2. I risultati di attività intellettuali prodotti nel corso di ricerche comuni non contemplati dal piano di gestione tecnologica sono assegnati, con l'approvazione delle parti, conformemente ai principi esposti nel piano di gestione tecnologica. In caso di disaccordo, i risultati di attività intellettuali in questione appartengono congiuntamente a tutti i partecipanti coinvolti nella ricerca comune dalla quale tali risultati sono scaturiti. Ciascun partecipante cui si applica la presente disposizione ha il diritto di utilizzare tali risultati di attività intellettuali, anche a fini di sfruttamento commerciale, senza limiti geografici.
3. Ciascuna delle parti si assicura che la controparte e i relativi partecipanti possano ottenere sui risultati di attività intellettuali i diritti ad essi attribuiti conformemente ai principi qui definiti.
4. Pur rispettando le condizioni di concorrenza nei settori considerati dall'accordo, ciascuna delle parti si adopera affinché i diritti acquisiti ai sensi dell'accordo siano esercitati in modo tale da incoraggiare in particolare:
 - i) la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni create, comunicate legittimamente o altrimenti legittimamente messe a disposizione ai sensi dell'accordo;
 - ii) l'adozione e l'applicazione di standard internazionali.

II. OPERE OGGETTO DI DIRITTO D'AUTORE

1. Ai diritti d'autore appartenenti alle parti o ai loro partecipanti si accorda un trattamento conforme alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 1971).
2. Fatta salva la sezione III del presente allegato e sempre che non sia altrimenti disposto dal piano di gestione tecnologica, le parti o i partecipanti alle ricerche comuni dovranno pubblicare congiuntamente i risultati di queste ultime. Nel rispetto della regola generale di cui sopra, si applicano le seguenti procedure:
 - a) Qualora una delle parti o gli altri suoi partecipanti pubblichino in riviste tecniche e scientifiche, articoli, saggi e libri, incluse videoregistrazioni e software, i risultati delle ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo, la controparte o gli altri suoi partecipanti hanno diritto a una licenza non esclusiva, irrevocabile ed esente dal pagamento di diritti d'autore per tutti i paesi, sulla traduzione, la riproduzione, l'adattamento, la trasmissione e la distribuzione al pubblico di tali lavori.
 - b) Le parti prendono le opportune misure affinché le pubblicazioni a carattere scientifico che scaturiscono da ricerche comuni svolte ai sensi del presente accordo e pubblicate da editori indipendenti abbiano la massima diffusione possibile.
 - c) Tutte le copie di un'opera tutelata dai diritti d'autore, destinata alla divulgazione al pubblico e redatta in base alle clausole del presente accordo, devono riportare il nome o lo pseudonimo dell'autore o degli autori, a meno che l'autore o gli autori non abbiano richiesto espressamente di non essere menzionati. Le copie recano inoltre un riconoscimento chiaramente visibile del sostegno congiunto delle parti e/o dei loro rappresentanti e/o organizzazioni.

III. INFORMAZIONI RISERVATE

1. Informazioni documentarie a carattere riservato
 - a) Ciascuna delle parti, o eventualmente i partecipanti delle stesse, specifica quanto prima, possibilmente nel piano di gestione tecnologica, le informazioni che desidera rimangano riservate in relazione all'accordo, tenendo conto tra l'altro dei seguenti criteri:
 - la segretezza delle informazioni, nel senso che il complesso di tali informazioni o la specifica strutturazione o configurazione dei loro elementi non sono generalmente noti agli esperti del settore, né ad essi facilmente accessibili con mezzi legittimi,

- il valore commerciale effettivo o potenziale delle informazioni, derivante dalla loro segretezza per i terzi,
- la precedente protezione delle informazioni, nel senso che esse sono state soggette a misure ragionevoli, date le circostanze, da parte del loro legittimo detentore, per mantenerne la segretezza.

Salvo altrimenti disposto, in determinati casi le parti e i loro partecipanti possono concordare un divieto totale o parziale di divulgazione delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso delle ricerche comuni svolte a norma dell'accordo.

- b) Ogni parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro dell'accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall'altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

Una parte che riceve informazioni riservate in conformità del presente accordo ne rispetta la segretezza. Queste limitazioni cessano automaticamente di avere effetto nel momento in cui il detentore divulga senza restrizioni le informazioni in questione agli esperti del settore.

- c) Le informazioni riservate ricevute ai sensi dell'accordo possono essere diffuse dalla parte ricevente a persone residenti sul suo territorio o alle sue dipendenze, nonché ad altri servizi o organismi interessati aventi sede sul suo territorio che hanno bisogno di conoscere dette informazioni per le specifiche finalità delle ricerche comuni in corso, sempre che la diffusione di qualsiasi informazione riservata avvenga nell'ambito di una specifica intesa di riservatezza e che il carattere riservato di tale informazione sia facilmente riconoscibile, secondo le modalità sopra indicate.
- d) La parte ricevente può dare alle informazioni riservate ad essa fornite ai sensi del presente accordo una diffusione più ampia di quanto altrimenti previsto nel paragrafo c), previo consenso scritto della parte che le ha fornite. Le parti cooperano all'elaborazione di procedure volte a chiedere ed ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue politiche interne, dalle sue leggi e dai suoi regolamenti.

2. Informazioni non documentarie riservate

Le parti e i loro partecipanti applicano alle informazioni non documentarie riservate o alle altre informazioni confidenziali o privilegiate fornite nel corso di seminari e altri incontri organizzati nel quadro del presente accordo, così come alle informazioni derivanti dal distacco di personale, dall'uso di impianti o da progetti comuni, un trattamento conforme ai principi specificati per le informazioni documentarie nel presente allegato, sempre che tuttavia al destinatario di tali informazioni riservate, confidenziali o privilegiate sia stato segnalato il loro carattere riservato nel momento in cui gli sono state comunicate.

3. Controllo

Ciascuna delle parti si adopera per garantire che le informazioni riservate da essa ricevute nel quadro del presente accordo siano soggette ai controlli ivi previsti. Qualora una delle parti ritenga di non poter rispettare, o di rischiare di non poter rispettare, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sulla riservatezza, ne informa immediatamente la controparte. Le parti quindi si consultano per definire una linea di condotta adeguata.

*ALLEGATO II***Definizioni**

1. PROPRIETÀ INTELLETTUALE: definizione conforme all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Stoccolma, 14 luglio 1967).
2. PARTECIPANTE: qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le parti, che partecipa a un progetto a norma del presente accordo.
3. RICERCHE COMUNI: ricerche svolte e/o finanziate con il contributo congiunto delle parti ed eventualmente con la collaborazione di partecipanti di entrambe le parti.
4. INFORMAZIONI: dati tecnici o scientifici, risultati o metodi di ricerca e sviluppo derivanti dalle ricerche comuni e qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dalle parti e/o dai partecipanti impegnati nelle ricerche comuni, da fornire o scambiare nel quadro dell'accordo o delle ricerche effettuate ai sensi dell'accordo stesso.
5. RISULTATI DI ATTIVITÀ INTELLETTUALE: informazioni e/o proprietà intellettuale.

*ALLEGATO III***Caratteristiche indicative di un piano di gestione tecnologica**

Il piano di gestione tecnologica è un accordo specifico che i partecipanti devono concludere fra di loro sull'esecuzione della ricerca comune e sui rispettivi diritti e obblighi. In relazione ai risultati di attività intellettuali, detti piani riguardano fra l'altro: la proprietà, la protezione, i diritti degli utilizzatori per la ricerca e lo sviluppo, lo sfruttamento e la diffusione, incluse le intese per pubblicazioni comuni, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. I piani possono inoltre riguardare le informazioni specifiche e generali, le licenze e i risultati previsti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2001

che modifica la decisione 2001/740/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 3378]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/763/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai di afta epizootica nel Regno Unito, la Commissione ha adottato misure protettive. Tali misure sono state più volte modificate e da ultimo consolidate con l'adozione della decisione 2001/740/CE della Commissione, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito ⁽⁴⁾.
- (2) Talune contee della Gran Bretagna, elencate nell'allegato III, non hanno registrato focolai di afta epizootica durante questa epidemia, altre (da includere nell'elenco) sono rimaste indenni dalla malattia per più di tre mesi. Appare pertanto opportuno estendere la zona da cui si autorizza la spedizione di talune carni e includere tra queste ultime, in aggiunta alle carni suine, anche carni provenienti da altre specie e carni di selvaggina d'allevamento e di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica.
- (3) La direttiva 92/45/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽⁶⁾, riguarda i problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.
- (4) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 4 e 5 dicembre 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/740/CE è modificata come segue.

- 1) L'articolo 2 è così modificato:
 - a) la prima frase del paragrafo 2, lettera c), primo trattino, è sostituita dal testo seguente:

«— nello stabilimento, al momento di trasformare carni di cui è autorizzata la spedizione ai sensi della presente decisione, possono essere lavorate solo carni fresche di cui alla lettera a) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori dalle zone elencate nell'allegato I o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati secondo quanto disposto al paragrafo 2, lettera d),»;
 - b) al paragrafo 2, lettera c), il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio o, nel caso delle carni di selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afta epizootica, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III, della direttiva 91/495/CEE o, nel caso delle carni di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo VII, della direttiva 92/45/CE,»;
 - c) il testo del paragrafo 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d) alle carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina sensibili all'afta epizootica conformi alle condizioni seguenti:

 - le carni devono essere ottenute da animali allevati all'interno delle zone specificate, per la rispettiva categoria di carni, nella pertinente colonna dell'allegato III,
 - la spedizione di tali carni è autorizzata dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 277 del 20.10.2001, pag. 30.⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.⁽⁶⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

- negli ultimi 90 giorni non si sono avuti focolai di afta epizootica nella contea di cui all'allegato III,
 - nei 30 giorni precedenti al trasporto verso il macello o, nel caso della selvaggina d'allevamento, prima della macellazione presso l'azienda, gli animali sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie competenti in un'unica azienda situata all'interno delle zone elencate nell'allegato III e intorno alla quale per un raggio minimo di 10 km e per almeno 30 giorni non si sono manifestati casi di afta epizootica,
 - nessun animale di specie sensibili all'afta epizootica è stato introdotto nell'azienda di cui al quarto trattino nel corso dei 30 giorni precedenti al carico o, nel caso della selvaggina d'allevamento, nel corso dei 30 giorni precedenti alla macellazione presso l'azienda, salvo nel caso di suini provenienti da un'azienda fornitrice che soddisfa i requisiti di cui al terzo trattino, nel cui caso il periodo suddetto può essere ridotto a 7 giorni,
 - gli animali o, nel caso della selvaggina d'allevamento macellata presso l'azienda, le carcasse, sono stati trasportati sotto controllo ufficiale dall'azienda di cui al quarto trattino direttamente al macello designato, situato in una delle zone elencate nell'allegato III, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico,
 - gli animali sono stati macellati entro meno di 24 ore dall'arrivo al macello e separatamente dagli animali le cui carni non sono idonee alla spedizione dalle zone elencate nell'allegato I,
 - nel corso dell'ispezione del macello da parte del veterinario ufficiale o, nel caso della macellazione presso l'azienda di selvaggina d'allevamento, nel corso dell'ispezione del centro di raccolta degli animali selvatici, non sono stati accertati segni clinici o post-mortem di afta epizootica,
 - le carni ottenute da tali animali sono rimaste nello stabilimento per almeno 24 ore dopo la macellazione,
 - tutte queste carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE o, nel caso delle carni di selvaggina d'allevamento, il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo III, della direttiva 91/495/CE,
 - lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - nel caso in cui nello stabilimento sia stata diagnosticata l'afta epizootica, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dal completamento della pulizia e disinfezione totale del suddetto stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale,
 - le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I,
 - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni,»;
- d) al paragrafo 2 è aggiunto il testo seguente:
- «e) alle carni fresche di selvaggina in libertà di specie sensibili all'afta epizootica conformi alle condizioni seguenti:
- le carni devono essere ottenute da selvaggina in libertà abbattuta all'interno delle zone specificate, per la rispettiva categoria di carni, nella pertinente colonna dell'allegato III,
 - la spedizione di tali carni è autorizzata dalle autorità veterinarie competenti del Regno Unito,
 - negli ultimi 90 giorni non si sono avuti focolai di afta epizootica nella contea di cui all'allegato III,
 - le carni derivano da animali abbattuti ad almeno 20 km di distanza da zone non incluse nell'allegato III,
 - dopo l'abbattimento degli animali, le carcasse sono state trasportate direttamente ad uno stabilimento (centro di raccolta per la selvaggina in libertà o impianto di trasformazione riconosciuto) ai fini della refrigerazione, in mezzi di trasporto che sono stati puliti e disinfettati prima del carico,
 - nel corso dell'ispezione post-mortem effettuata dal veterinario ufficiale presso lo stabilimento non sono stati accertate lesioni riconducibili ad afta epizootica nelle carcasse,
 - le carni ottenute da tali animali sono rimaste nello stabilimento per almeno 24 ore dopo l'ispezione post-mortem,
 - le carni sono state manipolate in uno stabilimento situato in una delle zone elencate nell'allegato III,
 - durante tutte le fasi della lavorazione, le carni sono state manipolate, immagazzinate e trasportate nel rispetto dei requisiti della direttiva 92/45/CEE,
 - tutte queste carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo VII, della direttiva 92/45/CEE,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,
 - nel caso in cui nello stabilimento sia stata diagnosticata l'afta epizootica, ogni ulteriore preparazione di carni destinata alla spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I è autorizzata solo successivamente alla macellazione di tutti gli animali presenti, alla rimozione di tutte le carni e di tutti gli animali morti, e non prima di 24 ore dal completamento della pulizia e disinfezione totale del suddetto stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale,
 - le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I,
 - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni;
- f) alle carni fresche destinate alla commercializzazione in Gran Bretagna e ottenute in stabilimenti di sezionamento situati in zone non elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:
- le carni sono ottenute da animali allevati e macellati nelle zone elencate nell'allegato I,
 - le carni sono rimaste in un macello situato nelle zone elencate nell'allegato I per almeno 24 ore dopo la macellazione,
 - gli stabilimenti di sezionamento che procedono alla trasformazione di tali carni sono stati riconosciuti dalle autorità competenti esclusivamente per la produzione di carni fresche destinate alla spedizione all'interno del Regno Unito,
 - tutte queste carni devono essere trasportate, immagazzinate e trasformate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I e devono recare il bollo sanitario conformemente alla decisione 2001/304/CE,
 - tutte le carni originarie delle zone elencate nell'allegato I e trasformate negli stabilimenti di sezionamento di cui al terzo trattino devono essere commercializzate esclusivamente nelle zone elencate nell'allegato I,
 - gli stabilimenti operano sotto rigoroso controllo veterinario,
 - il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.»
- 2) All'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
- «ai prodotti a base di carne elaborati in stabilimenti che, al momento di trasformare le carni di cui è autorizzata la spedizione al di fuori delle zone elencate nell'allegato I, soddisfano le condizioni seguenti:».
- 3) All'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), il testo del settimo trattino è sostituito dal seguente:
- «— subito dopo la raccolta, lo sperma congelato è stato immagazzinato per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione e durante tale periodo nessun animale del centro di raccolta dove era detenuto il toro o il verro donatore ha manifestato sintomi dell'afta epizootica.».
- 4) L'allegato III è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
Scottish Islands	82	Shetland Islands		+	-	+	-	-
		Shetland Islands	131					
	83	Orkney Islands		+	-	+	-	-
		Orkney Islands	123					
	84	Western Islands		+	-	+	-	-
		NA H-Eileanan An Iar	124					
Scotland	85	Wick consisting of		+	-	+	-	-
		Part of Highland	121					
	86	Elgin consisting of		+	-	+	-	-
		Moray	122					
			Part of Highland	121				
	87	Inverness consisting of		+	-	+	-	-
		Part of Highland	121					
	88	Aberdeenshire consisting of		+	-	+	-	-
		Aberdeen City	128					
		Aberdeenshire	126					
	89	Forfar consisting of		+	-	+	-	-
		Angus	79					
		Dundee City	81					
	90	Perth consisting of		+	-	+	-	-
		Clackmannanshire	80					
Perth & Kinross		90						
91	Cupar		+	-	+	-	-	
	Fife	127						
92	Edinburgh consisting of		+	-	+	-	-	
	Falkirk	85						
	Midlothian	88						
	West Lothian	96						
	City of Edinburgh	129						
	East Lothian	130						
93	Galashiels		-	-	+	-	-	
	Scottish Borders	92						
94	Stirling		+	-	+	-	-	
	Stirling	94						
95	Oban		+	-	+	-	-	
	Argyll and Bute	125						

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	96	Hamilton consisting of		+	-	+	-	-
		East Dunbartonshire	83					
		East Renfrewshire	84					
		City of Glasgow	86					
		Inverclyde	87					
		North Lanarkshire	89					
		Renfrewshire	91					
		South Lanarkshire	93					
		West Dunbartonshire	95					
	97	Ayr consisting of		+	-	+	-	-
		East Ayrshire	82					
		North Ayrshire	132					
		South Ayrshire	133					
	98	Stranraer consisting of		-	-	+	-	-
		Part of Dumfries & Galloway	134					
	99	Dumfries consisting of		-	-	+	-	-
		Part of Dumfries & Galloway	134					
England	01	Bedfordshire consisting of		+	-	+	-	-
		Bedford	137					
		Luton District	56					
	02	Berkshire consisting of		+	-	+	-	-
		Bracknell Forest	41					
		Reading	63					
		West Berkshire	75					
		Windsor & Maidenhead	76					
		Wokingham	77					
		Slough	66					
	03	Buckinghamshire		+	-	+	-	-
		Buckinghamshire County	138					
		Milton Keynes	39					
	05	Cambridgeshire consisting of		+	-	+	-	-
		Cambridgeshire County	139					
		City of Peterborough	48					
	06	Cheshire consisting of		-	-	+	-	-
		Halton	54					
		Cheshire County	140					
	07	Cornwall County		-	-	+	-	-
		Cornwall County	171					
	09	Derbyshire consisting of		-	-	+	-	-
		City of Derby	44					
		Derbyshire County	142					

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
11	Dorset consisting of	Dorset County	143	+	-	+	-	-
		Bournemouth	40					
		Poole	62					
13	Essex consisting of	Southend-on-Sea	67	-	-	+	-	-
		Essex County	146					
		Thurrock	72					
14	Gloucestershire consisting of	South Gloucestershire	68	-	-	+	-	-
		Gloucestershire County	147					
15	Hampshire consisting of	Hampshire County	148	+	-	+	-	-
		City of Portsmouth	135					
		City of Southampton	49					
16	Isle of Wight	Isle of Wight	114	+	-	+	-	-
17	Hereford & Worcester consisting of	Worcestershire	167	-	-	+	-	-
18	Hertfordshire	Hertfordshire	149	+	-	+	-	-
20	Kent consisting of	Medway	57	-	-	+	-	-
		Kent County	150					
21	Lancashire consisting of	Blackpool	39	-	-	+	-	-
22	Leicestershire consisting of	City of Leicester	46	-	-	+	-	-
		Rutland	65					
		Leicestershire County	152					
24	Lincolnshire	Lincolnshire	153	+	-	+	-	-
25	Merseyside consisting of	Knowsley District	12	+	-	+	-	-
		Liverpool District	14					
		Sefton District	23					
		St. Helens District	28					

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	26	East London		-	-	+	-	-
		East London	168					
	27	South East London		-	-	+	-	-
		South East London	168					
	28	Norfolk		+	-	+	-	-
		Norfolk	154					
	29	Northamptonshire		-	-	+	-	-
		Northamptonshire	155					
	32	Nottinghamshire consisting of		+	-	+	-	-
		City of Nottingham	47					
		Nottinghamshire County	157					
	33	Oxfordshire		-	-	+	-	-
		Oxfordshire	158					
	34	Avon consisting of		-	-	+	-	-
		Bath & North East Somerset	37					
		City of Bristol	43					
		South Gloucestershire	68					
		North Somerset	120					
	36	Somerset		-	-	+	-	-
		Somerset	160					
	37	Staffordshire consisting of		-	-	+	-	-
		City of Stoke-on-Trent	50					
		Staffordshire County	161					
	38	Suffolk		+	-	+	-	-
		Suffolk	162					
	39	Isles of Scilly		+	-	+	-	-
		Isles of Scilly	172					
	40	Surrey		+	-	+	-	-
		Surrey	163					
	41	East Sussex consisting of		+	-	+	-	-
		Brighton & Hove	42					
		East Sussex County	145					
	42	West Sussex		+	-	+	-	-
		West Sussex	165					
	43	Warwickshire		-	-	+	-	-
		Warwickshire	164					

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	44	Greater Manchester consisting of		+	-	+	-	-
		Tameside District	30					
		Oldham District	18					
		Rochdale District	19					
		Bury District	5					
		Bolton District	3					
		Salford District	21					
		Trafford District	31					
		Manchester District	15					
		Stockport District	27					
		Wigan District	34	-	-	+	-	-
	45	Wiltshire consisting of		-	-	+	-	-
		Swindon	70					
		Wiltshire County	166					
	46	West Midlands consisting of		+	-	+	-	-
		Birmingham District	2					
		Dudley District	9					
		Sandwell District	22					
		Solihull District	25					
		Walshall District	33					
		Wolverhampton District	36					
		Coventry District	7					
	47	South Yorkshire consisting of		+	-	+	-	-
		Barnsley District	1					
		Doncaster District	8					
		Rotherham District	20					
		Sheffield District	24					
	49	West Yorkshire consisting of		+	-	+	-	-
		Wakefield District	32					
		Kirklees District	11					
		Calderdale District	6					
	50	Beverley-North Yorkshire consisting of		+	-	+	-	-
		York	78					
		Selby District	177					

GROUP	ADNS	Administrative Unit	GIS	B	S/G	P	FG	WG
	51	Humberside consisting of		+	-	+	-	-
		East Riding of Yorkshire	53					
		City of Kingston upon Hull	45					
		North East Lincolnshire	60					
		North Lincolnshire	61					
Wales	53	Gwynedd consisting of		+	-	+	-	-
		Conwy	103					
		Gwynedd	116					
		Isle of Anglesey	116	-	-	+	-	-
	55	Dyfed consisting of		+	-	+	-	-
		Sir Gaerfyrddin-Carmarthen	110					
		Sir Ceredigion-Ceredigion	118					
		Sir Benfro-Pembrokeshire	119					
	56	Clwyd consisting of		+	-	+	-	-
		Sir Ddinbych-Denbigshir	108					
		Sir Y Fflint-Flintshire	111					
		Wrecsam-Wrexham	113					
	57	South Glamorgan consisting of		-	-	+	-	-
		Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan	99					
	58	Mid Glamorgan consisting of		-	-	+	-	-
		Pen-y-Bont Ar Ogwr-Bridgend	105					
	59	West Glamorgan consisting of			-		-	-
		Abertawe-Swansea	97	+	-	+	-	-
		Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot	102	-	-	+	-	-

ADNS = codice del sistema di notifica delle malattie animali (decisione 2000/807/CE)

GIS = codice dell'unità amministrativa

B = carni bovine

S/G = carni ovine e caprine

P = carni suine

FG = selvaggina d'allevamento di specie sensibili all'afra epizootica

WG = selvaggina in libertà di specie sensibili all'afra epizootica»